



## **ORDINANZA N. 43 DEL 24 novembre 2020**

**Oggetto: contrasto all'espansione del virus COVID-19 nel territorio comunale.  
Sospensione attività didattica scuole pubbliche e paritarie.**

### **IL SINDACO**

NELLA QUALITÀ DI AUTORITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

#### **PREMESSO**

Che in tutto il territorio nazionale e regionale è in corso la pandemia da Coronavirus con conseguente proclamazione dello stato di emergenza;

Che in data 11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'espansione del Coronavirus quale pandemia;

Che in data 20.11.2020, è stata comunicata la presenza di un caso di positività al COVID-19 di un docente dell'Istituto Comprensivo di Bitti;

Che a seguito dell'attività di screening, effettuata in data 23.11.2020, sono stati rilevati ulteriori casi di positività;

Riscontrato che nell'immediato, è necessario procedere alla sospensione, in via cautelativa, dell'attività didattica in tutti i plessi scolastici, al fine di evitare il diffondersi incontrollato del contagio;

Ritenuto, per i motivi sopra indicati, di dover intervenire con il potere di ordinanza a tutela della pubblica e privata incolumità, disponendo la chiusura temporanea delle scuole pubbliche e paritarie sopra citate, fino al giorno 23 novembre 2020;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267,

#### **ORDINA:**

La sospensione dell'attività didattica, delle scuole pubbliche e paritarie ubicate nel territorio del Comune di Bitti e precisamente:

- ✓ Scuola dell'Infanzia Statale, posta in via Muru 'e Cumbentu;
- ✓ Scuola Primaria e Secondaria, poste in via Minerva;
- ✓ Scuola dell'Infanzia San Vincenzo, posta in via San Tommaso;

fino al giorno 24 novembre 2020, salve eventuale proroga.

Dà mandato agli Uffici per la notifica del presente Provvedimento ai Capi d'Istituto.

**DISPONE**

che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune, e notificata ai seguenti soggetti, ognuno per le proprie competenze:

alla Dirigente dell'Istituto Comprensivo, dott.ssa Elisabetta Meloni;

al Parroco, Rev. Don Antonio Maria Cossu;

al responsabile Servizio di Vigilanza – SEDE;

al Vice Segretario Comunale – SEDE.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

**IL SINDACO**

**Giuseppe Ciccolini**

